



R.G. n. 2557/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Udienza del 22 gennaio 2026.

E' presente per parte attrice opponente l'avv. Chiara Cesari in sostituzione dell'avv. Ulisse Corea e parte convenuta opposta l'avv. Francesco Menchini, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:

Con atto di citazione ritualmente notificato la società " Parte_1 " (C.F. e P.I. P.IVA_1) spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 789/2023, emesso da questo Tribunale in data 21/6/2023, R.G. n. 2011/2023, notificato in data 21/6/2023, con il quale si ingiungeva all'odierno opponente di pagare al ricorrente, "Liquidazione giudiziale n. 23/2023 della Den Breejen Yacht Finishing S.r.l." (C.F. e P. I. P.IVA_2) in persona del curatore della procedura di liquidazione giudiziale Dott. CP_1 , odierno opposto, nel termine di 40 giorni dalla notificazione del Decreto, la somma di € 5.782,88 oltre interessi come da ricorso , nonché le spese del procedimento liquidate in € 700,00 e in € 145,50 per anticipi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, in ragione di un preteso credito della società opposta, alla quale la società opponente aveva affidato dei lavori sopra due imbarcazioni.

Le ragioni dell'opposizione si fondavano in primo luogo sulla pretesa operatività della clausola di arbitrato prevista nei contratti di appalto, laddove nel merito l'opponente contestava l'esistenza di alcuna prova del credito azionato in via monitoria e in ogni caso rilevava la mancata approvazione dei S.A.L. da parte del responsabile dei lavori, eccependo infine la compensazione del credito ingiunto con il proprio maggior credito di € 40.000,00 maturato a seguito di penali.

Si costituiva in giudizio parte opposta, ossia il Dott. CP_1 , non in proprio ma nella sua qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale della "Den Breejen Yacht Finishing S.r.l.", contestando le pretese attoree e in particolare rilevando come il contratto di cui trattasi fosse un contratto di appalto, che, ai sensi dell'art. 186 C.C.I.A.A., "*si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto*". Nella fattispecie ora in esame il Curatore non aveva manifestato alcuna volontà di subentrare nel rapporto contrattuale,

essendo il procedimento monitorio da questi instaurato soltanto un atto di semplice gestione del patrimonio del fallito ai sensi dell'art. 142 C.C.I.I.

Nel merito rilevava di aver prodotto tutte le fatture riferite ai precedenti pagamenti per il contratto di appalto *de quo* e che non vi erano state contestazioni riguardo ai lavori. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione e in via subordinata per il pagamento della somma che sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese e onorari di causa.

Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, il quale non concedeva la provvisoria esecuzione, ammettendo alcune delle prove formulate da parte opponente, che si svolgevano in unica udienza. Successivamente la causa era rinviata per p.c. e, nelle more, la stessa passava alla cognizione del sottoscritto Giudice, il quale, preso atto delle depositate conclusioni delle parti, rinviava la causa per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.

Passando ora all'esame della lite, deve innanzitutto decidersi la questione preliminare di merito in ragione della clausola di arbitrato, da risolversi in senso favorevole a parte opposta, dovendosi ritenere risolto *ex art.* 186 C.C.I.I. il contratto contenente la clausola compromissoria invocata dalla società opponente, perdendo quindi ogni efficacia anche la clausola compromissoria in esso contenuta.

Quanto sopra deciso, nel merito si osserva che le ragioni di credito vantate da parte opposta non sono suffragate da ulteriori prove rispetto alle fatture prodotte dalla stessa parte opposta, le quali, se possono valere ai fini di ottenere un provvedimento monitorio, nel presente giudizio, a cognizione piena, non possono assumere al rango di elementi di prova, essendo documenti unilateralmente predisposti da una sola parte. Non sussistendo ulteriori prove in favore di parte opposta, il Decreto dovrà pertanto essere revocato, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi spiegati in opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

- 1)** Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- 2)** Condanna parte convenuta opposta, "Liquidazione giudiziale n. 23/2023 della Den Breejen Yacht Finishing S.r.l." in persona del Curatore della procedura di liquidazione giudiziale Dott. *CP_1*, alla rifusione delle spese processuali di parte attrice opponente, società "*Parte_1*" in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.